

REDDITO IMPRESA E IRAP

Saldo attivo tassato anche in caso di utilizzo per la copertura perdite

di Fabio Garrini

L'utilizzo a **copertura di perdite** è evento che comporta la necessità di **tassare il saldo attivo di rivalutazione**: questa è l'**opinabile posizione** sostenuta dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'istanza di [interpello n. 316 del 24.07.2019](#).

Si tratta di una posizione che lascia oltremodo **perplessi**, in quanto la **dottrina** si è sempre spesa nel senso di **ammettere la tassazione** solo nel caso in cui tale **saldo attivo sia distribuito ai soci**, mentre l'utilizzo a **copertura delle perdite** da sempre viene considerato impiego privo delle caratteristiche idonee a far scattare il **prelievo**, secondo le indicazioni dell'[articolo 13, comma 3, L. 342/2000](#).

Il saldo attivo e il relativo utilizzo

L'interpello in commento è volto a chiedere il parere dell'Agenzia sul trattamento fiscale da riservare **all'utilizzo del saldo attivo a copertura di un disavanzo da annullamento** realizzato a seguito di **fusione per incorporazione**; disavanzo dato dalla differenza fra il **valore di bilancio della partecipazione** nella società incorporata e la **quota di patrimonio netto contabile dell'incorporata stessa**.

In ottemperanza alle indicazioni del **principio contabile Oic 4**, non essendovi le condizioni per imputarlo né ad avviamento, né a maggiori valori dell'attivo patrimoniale, lo stesso è **eliminato portandolo in diminuzione del patrimonio netto post-fusione**, attraverso la **compensazione con una o più riserve** o, se ciò non è possibile, **imputandolo al conto economico**.

Nel caso di specie, tale disavanzo era legato ad una **valutazione elevata della partecipazione**, derivante da continui **apporti del socio** e da una **mancata svalutazione**, nella convinzione che la perdita di valore fosse da considerarsi non durevole.

La perdita relativa al **disavanzo da annullamento** è stata imputata alla **riserva in sospensione di imposta** iscritta a seguito di rivalutazione ex [articolo 15 D.L. 185/2008](#); **secondo l'istante**, tale utilizzo non è idoneo a comportare **alcuna tassazione** a carico della società, previa deliberazione da parte dell'assemblea dei soci riunita in sede straordinaria.

Il caso è certamente articolato, ma il parere dell'Agenzia viene espresso solo in relazione agli

aspetti fiscali dell'utilizzo e si riferisce, più in generale, **all'utilizzo del saldo attivo a copertura di perdite**; questo è l'aspetto di maggior interesse, in quanto molti, soprattutto nel passato, avevano innescato i provvedimenti di rivalutazione, più che per ottenere **vantaggi fiscali** (o comunque non solo), per costituirsi una **posta che irrobustisse il patrimonio, da utilizzare anche a fronte di perdite di esercizio**.

Sotto tale profilo la posizione espressa dall'Amministrazione Finanzia risulta **dirompente**, in quanto **l'utilizzo del saldo attivo, anche diverso dalla distribuzione ai soci, comporterebbe la necessità di tassarlo** in capo alla società.

La **conclusione** a cui perviene l'Agenzia **non viene troppo argomentata**, se non con **richiami normativi**; viene in particolare richiamato un passaggio contenuto tanto nel **provvedimento ex D.L. 185/2008**, quanto nel precedente [articolo 13 L. 342/2000](#), cui generalmente i provvedimenti di rivalutazione fanno riferimento: *"il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite [ai sensi di tale legge] deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva (...), con esclusione di ogni diversa utilizzazione"*

Tale previsione però riguarda la **contabilizzazione della riserva** a seguito della rivalutazione, non certo una **impossibilità al relativo utilizzo**, tantomeno viene ricollegato alcun **effetto fiscale all'utilizzo di tale riserva** a copertura di perdite.

L'Agenzia ricorda poi il contenuto dell'[articolo 13, comma 2, L. 342/2000](#), secondo il quale la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere **ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'[articolo 2445 cod. civ.](#)**; al contrario, in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei **commi 2 e 3 dell'[articolo 2445 cod. civ.](#)**. Passaggio che per quanto in questa sede interessa pare secondario.

Piuttosto, lascia perplessi il fatto che venga **dimenticato il successivo comma 3**, nel quale viene stabilito che *"Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti"*.

Quella appena richiamata è la previsione che stabilisce la tassazione in caso di utilizzo del saldo attivo, ma è di tutta evidenza come **le conseguenze fiscali non siano ricollegate ad ogni utilizzo**, ma esclusivamente ad un utilizzo specifico, ossia il realizzo della riserva tramite **l'attribuzione ai soci** delle somme corrispondenti.

Peraltro in tal senso sembravano deporre anche i **precedenti numerosi documenti di prassi emanati dall'Amministrazione Finanziaria**, in particolare la [circolare 207/E/2000](#) e [circolare 11/E/2009](#).

Si auspica che questa posizione possa essere presto rivista.

Master di specializzazione

LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)